



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero della transizione ecologica**

Ufficio di Gabinetto


[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

DG CRESS

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0021803 P-4.8.2.8  
del 03/08/2022



**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "San Severo" costituito da 12 aereogeneratori localizzato nel comune di San Severo (FG), incluse le relative opere di connessione elettrica e relative infrastrutture; progetto presentato dalla RWE Renewables Italia S.r.l. Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

*Sergio Fiorentino*



2860

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si dispone che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTA la nota n. 2127 del 31 gennaio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di parco eolico, denominato "Parco Eolico San Severo", nell'agro del Comune di San Severo, in Provincia di Foggia, proposto da RWE Renewables Italia S.r.l. (subentrata alla Innogy Italia S.p.a.);

RILEVATO che il progetto prevede l'installazione di 12 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, e relative opere accessorie per la connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. Ciascun aerogeneratore ha potenza nominale pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, con una altezza al mozzo pari a 145 metri e rotori del diametro di 149,1 metri, per un'altezza totale di 219,6 metri, ripartiti in due sottocampi "A", con 7 aerogeneratori, e "B", con 5 aerogeneratori, situati, rispettivamente, nelle località Centoquaranta e Mezzanone;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, in data 18 febbraio 2019 è stato pubblicato l'avviso relativo alla presentazione della domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto del parco eolico in esame;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che, in data 1° giugno 2020, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa e che non sono pervenute osservazioni del pubblico;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota n. 28409 del 1° ottobre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato alla proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTE le note n. 14971 del 4 maggio 2021 e n. 9466 del 10 marzo 2022, con le quali il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame, ai sensi dell'articolo 25 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, basandosi anche sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia;

VISTO il parere n. 187 del 29 novembre 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto dando conto, tra l'altro, del parere negativo espresso dalla Regione Puglia, con delibera di Giunta regionale n. 1868 del 14 ottobre 2019, nonché dal Comune di San Severo, di cui alle note n. 8694 del 19 aprile 2019 e n. 13874 del 1° luglio 2020;

VISTA la nota 14601 del 25 maggio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato, per il 31 maggio 2022, una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la nota n. 20663 del 31 maggio 2022, con la quale il Ministero della cultura ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota n. 21909 del 9 giugno 2022, con la quale il medesimo Dicastero, a seguito delle richieste di chiarimento formulate dal citato Dipartimento, ha trasmesso copia della presentazione grafica esposta in sede di riunione, e fornito i dati richiesti;

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti dei Ministeri intervenuti hanno ribadito le proprie posizioni, non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

PRESO ATTO che, nei citati pareri e contributi, il Ministero della cultura ha rappresentato che, l'intervento in esame, risulterebbe in contrasto con la "Normativa d'uso" e con gli "Obiettivi di qualità" contenuti nelle Schede d'Ambito di riferimento del citato PPTR, segnatamente l'Ambito 3, "Il Tavoliere", con riguardo alle figure territoriali "La piana foggiana della riforma", dove insistono gli aerogeneratori, e "Il mosaico di San Severo", dove sono previste le opere di connessione;

RILEVATO che, secondo il medesimo Ministero, l'impianto proposto interferirebbe con "coni visuali" e "luoghi panoramici", individuati come "Ulteriore contesto paesaggistico" (UCP) ai sensi dell'articolo 85, punti nn. 3 e 4, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del citato PPTR, in particolare la "Masseria Pianezza e Mezzanella di Brancia", distante circa 4 chilometri dal più vicino aerogeneratore;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**RILEVATO** che il parco eolico in esame, secondo il medesimo Dicastero, pregiudicherebbe altresì le caratteristiche identitarie dell'agro di San Severo, identificato come "Contesto del Triolo" e individuato anch'esso come Ulteriore contesto paesaggistico, sottotipo "paesaggi rurali", dal PPTR, ex articolo 76, comma 4, lettera b) delle NTA;

**ATTESO** che, secondo il citato Dicastero, la realizzazione del nuovo impianto, si aggiungerebbe alla presenza nella medesima area di numerosi altri impianti eolici di grande taglia già autorizzati, o in corso di autorizzazione, generando così un "effetto selva" nell'area vasta d'impatto cumulativo dell'impianto, definita dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, in un raggio di 50 volte l'altezza degli aerogeneratori proposti, che è pari a circa 11 chilometri nel caso di specie;

**PRESO ATTO** che, con riguardo alla tutela di beni archeologici, a giudizio del Ministero della cultura, il cavidotto, correndo lungo la viabilità, lambirebbe tre tratturi vincolati (segnatamente, il Tratturello n. 86 "Foggia Sannicandro", il Tratturello n. 87 "Ratino-Casone" e il Regio Tratturo n. 100 "Aquila-Foggia"), interferendo con le relative aree di pertinenza;

**PRESO ATTO** che, secondo il medesimo Ministero, l'analisi dei dati bibliografici e d'archivio, confermano che il progetto ricade in un comparto territoriale caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi databili il Neolitico e il Medioevo;

**TENUTO CONTO** inoltre che, secondo il Ministero della cultura, una parte del cavidotto dell'impianto attraverserà corsi d'acqua pubblica iscritti nel relativo registro, e risultanti, pertanto, tra le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 comma 1, lett. c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**RILEVATO** che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha ribadito l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario, a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, con riguardo al quale ha condiviso le conclusioni di cui al citato parere n. 187 del 29 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTA** la nota con la quale la RWE Renewables Italia S.r.l., proponente il parco eolico in oggetto, ha trasmesso, in data 25 maggio 2022, al Dipartimento per il coordinamento amministrativo, apposita memoria inerente al progetto;

**TENUTO CONTO** che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

PRESO ATTO, con riguardo al posizionamento dell'impianto nell'Area vasta d'indagine, che il progetto è strutturato su un'unica linea, spezzata in due sotto-campi distanti 3,2 chilometri l'uno dall'altro, e 1,6 chilometri dal vicino impianto eolico di grande taglia della S.r.l. Margherita, al fine di escludere un "effetto selva" e che lo stesso dista circa 7,5 chilometri dal centro abitato di San Severo;

CONSIDERATO che il tracciato dei cavidotti, nella parte in cui lambisce l'area di pertinenza dei Tratturi, seguirà puntualmente quello della viabilità moderna che ha assorbito la rete tratturale dell'area, la quale, pur restando vincolata, come rileva il Dicastero nel proprio parere, "ha perso totalmente le caratteristiche originarie";

CONSIDERATO, con riguardo agli impatti della realizzazione dei cavidotti del parco eolico, interferenti, ad avviso del Ministero della cultura, con corsi d'acqua tutelati, che gli attraversamenti dei medesimi saranno realizzati con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONSIDERATO** che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, come rappresentato dal medesimo Ministero della cultura nel citato parere n. 14971 del 4 maggio 2021;

**RILEVATO** che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA e VAS dà atto nel proprio parere che l'impianto non interferisce con siti d'interesse comunitario o elementi della rete ecologica regionale, è esterno a siti della Rete natura 2000 e *Important bird areas*, e non insiste sulle principali rotte migratorie dell'avifauna;

**VALUTATO**, che, al contrario, tra i caratteri del paesaggio attuale figurano parchi eolici autorizzati, campi di produzione fotovoltaica, e rilevanti infrastrutture industriali, tra cui una centrale a biomasse, come rappresentato nel citato parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS e confermato dai fotoinserimenti prodotti dalla proponente;

**CONSIDERATE** le misure di mitigazione e compensazione dei diversi impatti dell'impianto, tra cui: *i)* la non pavimentazione della viabilità di servizio, per ridurre il consumo di suolo; *ii)* la verniciatura antiriflettente dei generatori, fatte salve le bande di sicurezza aerea, previste ove necessario, e con colorazioni neutre atte a ridurre la visibilità diurna; *iii)* la limitazione del funzionamento delle turbine nei periodi di massima attività dei chirotteri; *v)* l'impianto di venti nuovi alberi intorno ad ogni turbina realizzata;

**RILEVATO** che, date le caratteristiche di alta ventosità dell'area, la producibilità stimata del sito è di oltre 164 GWh/anno;

**CONSIDERATO**, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

**RITENUTO**, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, di considerare prevalente quest'ultimo interesse, nonché della valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico espresse dal Ministero della transizione ecologica;

### **DELIBERA**

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di potenziamento del parco eolico, denominato "Parco Eolico San Severo", localizzato nel Comune di San Severo (FG), consistente nell'installazione di 12 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica, ognuno di potenza nominale pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, della RWE Renewables Italia S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 187 del 29 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 0 1 AGO. 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**